

pallia portare nec venundare nisi a Pavia et mercati sancti martini et Olivo. La versione più semplice è quella data già dal Kretschmayr che i pallii non potessero essere portati e venduti se non a Pavia e nei mercati di S. Martino e d'Olivo. Le ultime indicazioni si riferirebbero ai tempi in cui la vendita diventava lecita nel luogo prefisso. L'indicazione del giorno di S. Martino non è certo senza rapporto col ricordo che il documento pavese pone il mercato presso il monastero di S. Martino fori porta: l'altro giorno dovrà necessariamente identificarsi col giorno delle Palme. Dalla *Vita Gervaldi comitis aureliacensis* in AS. oct. 13. VI. 309 apprendiamo che il commercio dei pallia e dei pigmenta era fatto haud procul da Pavia con gran frequenza di papillones. Tra quei papillones stava il senioris tentorium dove i negozianti ministros interrogabant si forte domus comes (sic omnes appellabant eum) vel pallia vel pigmentorum species emi iuberet. Chi era codesto senior?

Codesto senior non doveva essere il comes palatii, ma il magister camerae.

§ 19. — Vien ora la volta del § 6. Esso potrebbe, come i precedenti, derivare da un patto corso tra il re dei Longobardi da un lato ed i Salernitani, Gaetani ed Amalfitani dall'altro; ma essendo i tre popoli ricordati insieme, bisogna supporre che la concessione sia stata fatta in un momento in cui tutti e tre seguivano una medesima politica. Questa costellazione politica si presentò unicamente e in modo passeggero nel 982 quando nell'agosto, durante la spedizione di Ottone II nell'Italia meridionale, si riconobbe a principe di Salerno Mansone duca di Amalfi (1).

Che gli Amalfitani avessero relazioni di commercio con Pavia, importandovi le seterie recate da Bisanzio, risulta da Liutprando (2): i ragguagli del cronista pavese tornano a capello con quelli che dà il nostro documento anche dall'aspetto della cronologia.

§ 20. — I §§ 1, 2, 4-6 che trattano di un medesimo argomento potrebbero derivare da una medesima fonte, la quale per quel che s'è detto sia qui, è certo anteriore al 1000.

(1) GAY, *L'Italie meridionale et l'empire byzantin*, Paris 1904, p. 339-340; 371.

(2) LIUTPR., *Leg.*, cap. 55.

Ora anche i §§ successivi concernenti i ministeria debbono essere oggetto di una indagine metodica come quella che fu sin qui fatta: terremo pur qui conto di tutti i possibili indizi.

Anzi tutto ecco un buon termine *ad quem*. Nel § 8 è affermato che la moneta milanese doveva essere dello stesso tipo che la pavese! Nel 1013 *decem librae papiensium denariorum*, valevano già (alias = cioè) *undecim librae denariorum mediolanensium*: per dare un contenuto reale a quel paragrafo bisogna quindi risalire oltre quella data. E probabilmente bisogna risalire di qualche anno.

§ 21. — Nel § 7 potrebbe poi fermare la nostra attenzione la penale di 1000 mancusi, assai frequente nei documenti regii italiani fino al 1115-1117. Di mancusi in documenti carolingi troviamo parola già sotto Lotario I e proprio nel patto con Venezia: ma la pena di 1000 mancusi (1) appare adoperata più sovente in diplomi di Ottone I (2). Codesti rilievi giovano piuttosto a corroborare l'attendibilità della notizia data dal nostro documento che a precisare l'età, sebbene si possa prendere il 928 come un termine *a quo*.

§ 22. — Un paragrafo d'importanza centrale nella nostra questione è invece il decimo.

Così come attualmente si legge il brano:

« Et omne illud anrum debent comparare, gradinam solidorum
« duos, idest octava pars untie, idest denariorum duorum cum
« dimidio, soldi sedecim, alias undecim untie » non dà alcun costrutto. La gradina potrebbe indicare una misura di capacità connettendosi a *crates* o *cratina* = scodella; l'idest octava pars untie sarebbe una glossa intesa a spiegare il peso dell'oro contenuto nella gradina in relazione all'oncia di sedici soldi secondo il piede carolino? Ma dove cercheremo il prezzo della gradina stessa? In quel cum dimidio soldi?

Ma a che si riferisce l'idest denariorum duorum? E che vorrebbero significare dopo l'indicazione del prezzo le oscure parole *sexdecim alias (aljarum) undecim untie*? Quell'*alias undecim* si potrebbe eliminare considerando la clausola come una variante dovuta alla incertezza della lettura del documento originale; non si farebbe un gran passo avanti.

(1) FICKER — *Forsch.* I, 64 agg.

(2) M. G. H. O. I. 340, 464; O. III. 193 (996); 928 (bannum imperiale in mille mactusos aureos), 337.

Un solo dato fermo ricaviamo: l'uso della libbra di tredici oncie.

Nell'epoca ottoniana alla libbra di sedici oncie fu risostituita la libbra di dodici oncie. La gradina avrebbe allora dovuto diventare di oncie $\frac{16}{6}$, cioè di soldi duo cum dimidio; se restava di due soldi vuol dire che la fonte del nostro documento risale ad una data anteriore a quella riforma.

Se l'inciso *id est octava pars* non può considerarsi come una glossa, deve sicuramente riferirsi alla gradina; però, se la gradina corrispondeva alla ottava parte dell'oncia, non poteva mai essere uguale a due soldi, perchè due soldi d'argento pesavano quanto un oncia.

Se l'oncia era del peso di gr. 30,59 l'ottava parte avrebbe dovuto essere di gr. 3,85: è su per giù il peso di 3 denari d'argento dato che il denaro come $\frac{1}{24}$ dell'oncia pesasse gr. 1,27.

Si riferiva dunque alla gradina anche l'inciso *id est denariorum duorum cum dimidio*? Vi sarebbe differenza di mezzo denaro.

Il genitivo *unzie* si riferisce a soldi: può ritenersi che soldi unzie sia usato per solidi de untia? In tal caso con solidi undecim alias sedecim si indicherebbe il prezzo della gradina?

Se ammettiamo che la lettura giusta sia *undecim* potremo trarne che due denari e mezzo di oro erano valutati undici soldi d'argento, cioè centotrentadue denari d'argento.

Un oncia d'oro era spesso ragguagliata ancor nel secolo undecimo a due pondera d'argento e il *pondus* si vuol identificare con la libbra. Esso constava quindi di 12 oncie, secondo il calcolo romano. Un oncia d'oro avrebbe dovuto valere 24 oncie d'argento. Un ottavo di oncia d'oro 3 oncie d'argento. Dato che un'oncia d'argento corrispondesse a 24 denari avrebbe potuto corrispondere a 72 denari d'argento cioè a 6 soldi.

Anche se ammettiamo che la lira constasse di 16 oncie e che ogni oncia constasse di 24 denari ne deriverebbe che un'oncia d'oro era ragguagliata a 36 oncie d'argento ed un ottavo di oncia d'oro a 4,5 oncie d'argento cioè a 108 denari d'argento, d'argento puro però. Calcolando sul vantaggio derivante dalla lega necessaria per la monetazione l'oro poteva pagarsi un po' più. Ma aggiungendo anche $\frac{2}{12}$ di vantaggio si arriverebbe a 126 denari ovvero a dieci soldi e mezzo.

La frase del § 4 « *qui denarii sunt de uncia una tam boni*

de pondere et argento sicut papienses » fa pensare che i denari pavesi fossero appunto denari de uncia una cioè $\frac{1}{24}$ della oncia carolina. Essendo l'oncia di gr. 30,50 avrebbero dovuto essere, se di argento puro, del peso di gr. 1,274.

Il § 8 c'insegna però, se non interpreto male la frase « ut numquam faciant peiores denarios quam semper fecerunt de pondere et argento de duodecim in decem » che si tollerava una lega non eccedente $\frac{1}{12}$ dell'argento.

§ 23. — Codesto capitolo resta sempre, per me, un enigma.

Ho cercato di spiegarlo se era possibile anche per un'altra via, tenendo conto cioè di certi termini di misurazione che ancora si usano tra i lavoratori d'oro, i quali oggi, come un tempo, scernono le pagliuzze d'oro le cui dimensioni variano da circa un millimetro all'impercettibile, ponendo le sabbie aurifere, depurate dai ciottoli attraverso uno staccio su d'una tavola scanalata inclinata di tre o quattro gradi sì che la sottile lama di acqua sovr'essa scorrente portate via le sabbie più leggiere, lasci nelle scanalature il materiale metallico più pesante ed agitando poi a fior d'acqua il prezioso residuo nelle b a t e e con un alternato movimento di rotazione e di inclinazione in avanti. Ancor oggi i lavatori stimano il valore dell'oro in soldi: venti soldi al macchio significano gr. 1.7 per tonnellata di sabbione greggio. Alla gradina si è sostituito il mucchio? Ad ogni modo anche per questa via non si giunge a dare un'adeguata spiegazione all'oscuro brano. A voler troppo insistere sopra di esso, quando è, in realtà, sordo si può rischiare, per soverchia tenacia, di cadere in errore. Passiamo oltre, che v'è altro da osservare.

Ancor più istruttivo è l'elenco dei fiumi da cui si leva l'oro (1). Il manoscritto ne offre la serie in questo modo spropositato:

« Et debent omne illud aurum comparare in fluminibus ubi
 « aurum levatur que sunt hec: padus, ticinus, dorica, Sicida,
 « Stura, misturla, flumen octo, amalona et amalona celo, duria,
 « blavum, urba, salvus, Sesedia, Burmia, agonia, ticinus a lacu
 « maiori ubi intrat in Padum. Sunt etiam ista flumina: abdua,
 « oglus, Mentius, Sarno, Adexe, Brenta, Trebia, et per omnia
 « alia flumina debent aurum levare ».

Nessuno si è fin qui incaricato di mettere un po' d'ordine

(1) F. Ercce, *Studi sulla pesca dell'oro in alcuni fiumi piemontesi*, in *La Miniera Italiana*, Ana. II, n. 8, pp. 281-291.

in tanto guazzabuglio, cercando per lo meno di identificare i fiumi indicati dal documento. Il flumen Octo si sarebbe potuto facilmente ravvisare nell'Orco, l'Amalone nel Malone il Blavum nel Belbo, il Sarrus nel Cervo, prescindendo dalle altre designazioni che trovano un più ovvio riscontro con le designazioni attuali. Vi sono due nomi però che non trovano riscontro: Misturla, Amalonacelo: ma sarebbero semplici indicazioni di varianti! Cosicchè, leggendosi *sive Sturia* anzichè *misturla* (1), e *vel Amalonacelo* anzichè *et Amalonacelo*, si dovesse ritenere che la Stura fosse anche chiamata Sturia (2) e il Malone Malloncello?

Il maggior guaio è dato dal fatto che il Ticino è certamente ricordato due volte, la prima per tutto il suo percorso, la seconda pel solo suo percorso inferiore e vi è il dubbio che anche la Sesia sia stata ricordata due volte prima come Sicida e poi come Seselia. Non basta. Per riguardo ai fiumi dell'Austria è seguito un ordine regolare, poichè si segnano prima quelli alla sinistra del Po da occidente ad Oriente e poi quelli alla destra: pei fiumi della Neustria invece l'ordine non è osservato o almeno non è osservato a puntino. Anche lì si incominciano a segnare i fiumi alla sinistra del Po da oriente ad occidente per passar poi alla destra. Nè la serie è continua.

Sarebbe stata continua se fosse stata, per esempio questa: Po, Ticino, Sesia, Dora Baltea, Orco, Malone, Stura, Dora Riparia, Belvo, Bormida, Orba: ma l'Orco ed il Malone sono collocati malamente dopo la Stura come se fossero ad Occidente anzichè ad Oriente e il Servo, (la Seselia) e l'Agogna, che scorrono alla sinistra del Po, sono ricordati fra gli affluenti di destra.

Vi sono state delle interpolazioni dovute forse al ricupero da parte del regno di diritti che fossero passati ad altri nei contadi di Novara e di Vercelli?

Non ci perderemo in ipotesi poichè ci mancano elementi sicuri per risolvere i dubbi che ci siamo proposti e che ci dovevamo proporre. Vi è qualche cosa di più importante da osservare.

Nel § 10 del nostro documento son ricordati i diritti che la Camera regia di Pavia aveva sui fiumi dai quali si estraeva l'oro, e fra essi sono ricordati la *Sicida* e il *Sarrus*. Ma Ottone III. con un diploma dato in Roma il 1° Novembre del 1000, ebbe a

(1) Si potrebbe anche leggere *minor sturia* tenendo presente che accanto alla Grande Stura vi è quella che è ora chiamata Stura di Lanzo. Per la nota (2) si veggia la nota a pag. 331.

concedere alla chiesa di S. Eusebio di Vercelli molti diritti, fra i quali l'acqua della Sicida: « dedimus et confirmavimus Sancto Eusebio omnem aquam de Sicida a fine inter Gatinarium et Romanianum usque dum ipsa aqua Sicida intrat in Padum », ed inoltre tutta l'acqua del *Sarvus*: « dedimus et confirmavimus Sancto Eusebio totam aquam de Sarvo de Andorni usque dum intrat in Padum » (1).

Conferma inoltre in perpetuo « totum aurum quod invenitur et elaboratur infra vercellensem episcopatum et comitatum... » e dispone che tutto l'oro ivi trovato vada alla Camera di Vercelli: « Volumus enim ut, sicut in nostram cameram aurum solitum redierat, ita deinceps in eternum in Kameram Sancti Eusebi deferatur » (2).

Questo passo serve pure a datare il nostro documento, chè se i diritti della Camera regia di Pavia eran passati a quella di Vercelli nell'anno 1000, il nostro testo è anteriore al 1000.

Questa induzione ha un ulteriore appoggio.

Sappiamo che Arduino, con Diploma del 1002 (3), concedette al Vescovo di Lodi tutto il reddito dell'oro che si levava dall'Adda: « concederemus episcopatu, ubi Andreas venerabilis episcopus presulatur, omnem redditum auri, quod in ripis fluminis Adue levatur in toto confinio castellarum Cavenaci et Galgagnani, qui redditus pertinere videntur Camere nostre ».

§ 24. — Il nostro testo nel quale è ricordata l'*Abdua*, deve essere necessariamente anteriore al 1002.

Non meraviglia perciò che nel nostro documento non sieno ricordati nè il Tanaro nè i fiumi al di sotto di Susa. Quei fiumi appartenevano alla marca di Savona: questa è ricordata per la prima volta nel 1004, ma doveva essere stata istituita assai prima.

Intuiamo così attraverso il nostro documento che la unità fiscale del regno si è già decomposta: dal punto di vista fiscale la camera di Pavia era rimasta il centro di una parte di esso. Non potrebbe essere in relazione con questo fatto pur la curiosa menzione di un *ducatu Italiae* che quasi in opposizione al *regnum* noi troviamo già in documenti del 900, del 928? Nel 929 Adalberto d'Ivrea che si intitolava *marchio in Italia*, la sua giurisdizione estendeva a tutti quei territori

(1) M. G. H. Otto III, pag. 812.

(2) *Ibidem*, pag. 814.

(3) M. G. H. Hencici II. et Arduini Diplomata, Tom. III, Part. I, pag. 705.

che parrebbero assunti nel concetto di *ducatu Italiae*. La brevissima *Langobardorum notitia*, usando la frase *Italia m et totam vallem padanam* mostra del pari che questa non era tutta compresa nell'Italia. Dobbiamo pensare che dall'Italia fossero esclusi non solo i territori della Romagna, ma quelli della Venetia, che però al tempo del nostro documento erano già stati ad essa ricondotti dall'Istria in fuori.

§ 25. — Non vorrei dire che tutto, nella forma che le Honorantie hanno ora, si adatti al secolo decimo. Ma si deve tener conto che il testo originario ha potuto subire rimaneggiamenti e incontrare magari delle aggiunte.

L'accenno ai diritti del *palatium* pel *mundio* sulle donne si incastra malamente in mezzo ai paragrafi che riguardano veramente i *ministeria*. Nè meglio stanno fra questi i paragrafi che riguardano i *mansionarii* di S. Siro e S. Michele maggiore che, fra parentesi, non erano affatto, come credeva il Robolini dei capellani di quelle chiese, ma dei semplici *hostiarii*. Se si levassero di mezzo i §§ 15 e 16 si otterrebbe una trattazione continua e coerente: sono stati aggiunti più tardi?

Così come ora suona anche il § 7, il quale, avendo una propria penale, potrebbe essere stato attinto da una fonte diversa da quella dei paragrafi successivi che hanno la loro sanzione nel § 17. Il privilegio doveva riguardare tutti i *negociatores palacii*, non semplicemente i *ministri negociatorum* che dovrebbero ora intendersi come i capi di una corporazione: fu mutato il testo originario quando effettivamente si costituì con regime corporativo la mercanzia?

Anche nel § 8 potrebbe esser sospetto l'accenno al *minister monete*. Ma forse fu letto *minister* invece di *magister*. Il *magister monete* è ben ricordato più sotto e in modo perfettamente attendibile!

Il *magister monete* si ricorda fin dal 949 (1); ed era già distinto dai monetarii semplici (2). D'un *magister monetariorum papiensis provinciae* si parla anche in ANON. SILVIN., *Vita San Maioli*, cap. 13 (3). Nel § 9 la *districtio* è esercitata dal *magister monete cum comite (palatii)*, et cum *magistro camere*; ma nel § 10 non appare più la stessa procedura. Pur nel § 9

(1) CdL. 690.

(2) CdL. 558.

(3) SACKUR, *Die Cluniacenser* I, 239, n. 1.

concedere alla chiesa di S. Eusebio di Vercelli molti diritti, fra i quali l'acqua della Sicida: « dedimus et confirmavimus Sancto Eusebio omnem aquam de Sicida a fine inter Gatinarium et Romanianum usque dum ipsa aqua Sicida intrat in Padum », ed inoltre tutta l'acqua del *Sarvus*: « dedimus et confirmamus Sancto Eusebio totam aquam de Sarvo de Andorni usque dum intrat in Padum » (1).

Conferma inoltre in perpetuo « totum aurum quod invenitur et elaboratur infra vercellensem episcopatum et comitatum... » e dispone che tutto l'oro ivi trovato vada alla Camera di Vercelli: « Volumus enim ut, sicut in nostram cameram aurum solitum redierat, ita deinceps in eternum in Kameram Sancti Eusebi deferatur » (2).

Questo passo serve pure a datare il nostro documento, chè se i diritti della Camera regia di Pavia eran passati a quella di Vercelli nell'anno 1000, il nostro testo è anteriore al 1000.

Questa induzione ha un'ulteriore appoggio.

Sappiamo che Arduino, con Diploma del 1002 (3), concedette al Vescovo di Lodi tutto il reddito dell'oro che si levava dall'Adda: « concederemus episcopatu, ubi Andreas venerabilis episcopus presulatur, omnem redditum auri, quod in ripis fluminis Adue levatur in toto confinio castellorum Cavenaci et Galgagnani, qui redditus pertinere videatur Camere nostre ».

§ 24. — Il nostro testo nel quale è ricordata l'*Abdua*, deve essere necessariamente anteriore al 1002.

Non meraviglia perciò che nel nostro documento non sieno ricordati nè il Tanaro nè i fiumi al di sotto di Susa. Quei fiumi appartenevano alla marca di Savona: questa è ricordata per la prima volta nel 1004, ma doveva essere stata istituita assai prima.

Intuiamo così attraverso il nostro documento che la unità fiscale del regno si è già decomposta: dal punto di vista fiscale la camera di Pavia era rimasta il centro di una parte di esso. Non potrebbe essere in relazione con questo fatto pur la curiosa menzione di un *ducatu Italiae* che quasi in opposizione al *regnum* noi troviamo già in documenti del 900, del 928? Nel 929 Adalberto d'Ivrea che si intitolava *marchio in Italia*, la sua giurisdizione estendeva a tutti quei territori

(1) M. G. H. Otto III, pag. 812.

(2) *Ibidem*, pag. 814.

(3) M. G. H. Henrici II. et Arduini Diplomata, Tom. III, Part. I, pag. 705.

vi è però la frase *cum consilio camerarii*, che così com'è collocata, parrebbe non riguardare la giurisdizione, bensì la coniazione delle monete (1).

Ancora nella zecca di Ravenna il *magister monete* figura come investito della giurisdizione sui monetarii e sulle loro famiglie, salvo il caso di omicidio: il podestà si poteva ingerire dei loro reati solo se invitato dal *magister monete* o dal *dominus monete propter incorruptionem eorum* (2).

Nell'*edictum de monetis Italiae* che certo riassume vecchie pratiche è detto, ancora nel 1311, che i monetarii (magistri ed operarii) non dovevano rispondere sì nel civile che nel criminale se non *coram presidibus imperialis monetae*. Questi presidi, nel moltiplicarsi delle zecche hanno preso naturalmente il posto dei *magistri monetae* del tipo originario. I reati eccepiti sono ora, oltrechè l'omicidio e il *raptus virginum*, la *robaria seu schachum*; ma non è escluso che così fosse anche prima. La tradizione appare singolarmente tenace in questa materia.

La pena del falso monetario è nelle *honorantie* precisamente quella determinata da Rot. 242:

« Si quis sine iussione regis aurum figuraverit aut moneta confixerit manus ei incidatur », e da Ludovico il Pio Cap. I. 25:

« De falsa moneta iubemus ut qui eam percussisse comprobatus fuerit manus ei amputetur. Et qui hoc consenserit si liber est 60 solidos componat, si servus 60 ictus accipiat », mantenuta poi dai loro successori.

La stessa pena ricorre nel Cap. 138. 19 e poi nel Cap. 273. 23: « sicut falsam monetam percutiens manum perdat. Et liber homo, qui hoc consenserit, bannum nostrum, id est solidos sexaginta, componat; colonus vel servus nudus flagelletur »: 17: manus ei amputetur; 16: manum dexteram perdat etc.

Le *Honorantie* aggiungono la confisca; ma questa pena s'incontra anche in Genova nel Brev. cons. 72, e ricorre più

(1) Ho utilmente consultato, per tutto ciò che riguarda la moneta, gli ottimi studi del MONNERET, *La moneta in Italia durante l'alto medioevo*, (1919-1921), di cui l'autore ebbe la squisita cortesia di favorirmi gli estratti desunti dalla Rivista italiana di Numismatica.

(2) PERTILE, SDI. VI, 129, n. 1; FANTUZZI, III, 84; M. G. H. *Leges* II, 518.

tardi nello statuto di Parma 1265 p. 39 (omnia sua bona in comuni ponere) e quegli statuti riproducevano certo un principio di diritto affermato in più antichi tempi.

Non vi è dubbio alcuno sulla veridicità di quello che le *honorantie* a questo proposito ci insegnano.

Nella breve aggiunta *duodecim in decem* è forse indicato l'aggio che i monetarii si potevano trattenerne sul metallo a loro fornito per la coniazione o per il cambio, il *redditus publicus* della moneta, il *telonenum monetae*, il diritto di monetaggio che, da noi legalmente determinato non raggiunge l'asprezza di cui ricorre notizia di Cristiano Drutmar di Corbie in Migne PL. CVI. 1468: « Et solent monetarii accipere argentum ab aliquibus et solent denarios formare et post in integrum reddere quod acceperunt et medietatem de ingenio suo super acceptum ».

Solo per riguardo ai monetarii milanesi leggiamo che potevano cambiare eos (denarios) per unum denarium solidos (pro solido?).

Pur la disposizione relativa al cambio potrebbe avere anche la sua spiegazione nel Cap. 13:5:

« De moneta constituimus ut amplius non habeat in libra pesante nisi XXII solidos et de ipsis XXII solidos ».

Quanto al cambio cfr. pure il Cap. 273: 14 « Et sine ulla fraude et absque malo ingenio contra eos quorum argentum ad purgandum acceperint ipsum argentum exmerent et sine fraude tam in pensa quam in purgatione denarios concambiant »; e 15: « argentum in constitutis monetis concambiare » (1).

Il documento è prezioso, perchè mostra come nel regno italiano il monopolio della monetazione sia stato tenacemente difeso. Il Salmioli (*Moneta*, VI, § 4) affermava già che verso il mille zecche dipendenti direttamente dall'imperatore non esistevano più in Lombardia, essendo tutte passate ai vescovi per passar poi dai vescovi ai cittadini: dovremo ora ammettere che, se quel passaggio avvenne, avvenne in ogni caso dopo il 1000.

Il nostro documento non ricorda la zecca di Treviso, formata forse quando la marca veronese fu staccata dal regno. Tanto meno riconosce la zecca di Mantova che d'altronde sarebbe stata consentita da Ottone III al vescovo solo nel 997.

Nè fa parola alcuna della zecca di Parma.

La sola zecca che funziona accanto alla pavese è quella di

(1) Cfr. anche il Cap. 271.